

VERSO UN NUOVO SISTEMA DEI REATI CONTRO L'AMBIENTE

L'INTRODUZIONE NEL CODICE PENALE DELLE FATTISPECIE DI "INQUINAMENTO AMBIENTALE" E "DISASTRO AMBIENTALE" COMPLETA IL SISTEMA DI TUTELA. LA TECNICITÀ DEL PROCEDIMENTO PENALE, I NUOVI INCENTIVI AD ATTIVITÀ DI RIPRISTINO E LA PREVISIONE DI PRESCRIZIONI PER GLI ILLECITI MENO GRAVI VALORIZZERANNO IL CONTRIBUTO DELLE AGENZIE AMBIENTALI.

Il Senato ha approvato il disegno di legge (ddl) n. 1345 che introduce nel Codice penale i delitti contro l'ambiente. Non sappiamo, al momento, quale sarà l'ulteriore corso parlamentare del provvedimento ma l'impianto complessivo è sufficientemente delineato per consentirci di svolgere alcune riflessioni, in particolare sul grado di possibile efficacia che questa novella legislativa potrà avere.

Le norme che introducono nel Codice penale le fattispecie di *inquinamento ambientale* e *disastro ambientale* non cadono su un terreno sgombro, ma sono destinate a inserirsi in un contesto già esistente di norme a tutela dell'ambiente. Le nuove norme incriminatrici consentiranno però di delineare una completa "scala penale", indispensabile alle autorità di vigilanza, agli operatori di polizia giudiziaria e alla magistratura per agire il più rapidamente e il più efficacemente possibile.

Cogliere nel sistema normativo la *progressione degli illeciti* consente in concreto di avere consapevolezza del livello di intervento che si va a compiere; e di percepire – e rendere chiaro agli autori di condotte illecite – il significato di quell'intervento in termini di efficace prevenzione e repressione.

Assumendo ad esempio, come si farà anche in seguito, il tema dei rifiuti, nella *tabella 1* sono riportati gli illeciti così come si verranno a configurare una volta approvato in via definitiva il ddl 1345. Evidentemente uno schema analogo può essere costruito in materia di tutela delle acque, dell'aria e in materia urbanistica o paesaggistica, considerando che l'impatto antropico di condotte illecite anche in questi ultimi settori (si pensi a una vasta lottizzazione abusiva) può sfociare in ipotesi di inquinamento o disastro ambientale.

Si può affermare che, con l'introduzione dei delitti ambientali, le discipline sanzionatorie di settore risulteranno

associate, per le condotte maggiormente lesive, da fattispecie che completano "verso l'alto" la tutela del bene – costituzionalmente rilevante – *ambiente*.

Il sistema vigente della tutela penale ambientale ha finora orientato le scelte giurisdizionali anche per un doppio condizionamento derivante dal regime della prescrizione e dalla complessità degli accertamenti.

In materia ambientale i procedimenti relativi ai rifiuti – o comunque derivanti da condotte consistenti in immissione nell'ambiente di sostanze inquinanti, anche per reati contravvenzionali, – riguardano fatti non sempre di immediato o semplice accertamento.

Le norme vigenti hanno creato una cesura significativa tra la generalità dei reati contravvenzionali e la fattispecie – di elevata gravità – di *disastro innominato* (art. 434 cp) declinato in concreto anche in materia ambientale.

Per un verso, quindi, si tende ad accelerare la definizione dei procedimenti mediante strumenti deflattivi e immediati – tipicamente l'emissione di decreti penali per le contravvenzioni – che talora svalutano la gravità di alcune condotte; per altro verso è percepibile, da parte di singole Procure e delle Direzioni distrettuali antimafia (Dda), l'opposta tendenza a valutare la qualificazione di violazioni reiterate, in singoli contesti, di norme a tutela dell'ambiente o in materia di rifiuti, come *traffico* (art. 260 Dlgs 152/2006) o *disastro* (art. 434 cp), anche allo scopo di intercettare, a distanza di tempo, la rilevanza penale di fatti che singolarmente sono sfuggiti al giudizio o si sono prescritti, ovvero di allontanare il termine prescrizione.

La contestazione del *disastro* produce difficoltà probatorie e la possibilità di di riqualificazione dei fatti in giudizio; le attese che hanno circondato diversi processi in cui questa contestazione è stata mossa sono state poi vanificate da sentenze assolutorie processualmente



corrette, ma che hanno lasciato un vuoto di risposta sanzionatoria.

L'art. 260 Dlgs 152/2006 produce a sua volta problemi di trasferimenti per competenza dalla sede distrettuale a quella circondariale. La specificità dell'attribuzione alla Dda del delitto di cui all'art. 260 Dlgs 152/2006 rimane giustificata dalla natura organizzata delle condotte, che richiede indagini più estese; l'avvicinamento al territorio è suscettibile di essere conseguito mediante criteri organizzativi e di attribuzione degli affari. L'introduzione delle fattispecie di *inquinamento ambientale* e di *disastro ambientale* consentirà di trovare immediatamente una qualificazione commisurata all'effettivo pericolo o evento: si potrà cioè contare su quella "scala penale" più completa e progressiva cui si è fatto cenno.

In sede processuale l'accusa dovrà dare dimostrazione di una variazione misurabile

Va considerato che tutte le fattispecie penali – esistenti o di nuova introduzione quando il ddl 1345 diventerà legge – a prescindere dalla maggiore o minore

gravità delle sanzioni previste, sono di complessa definizione (*tabella 2*) e accertamento. Richiedono dunque tempi adeguati di indagine e di sviluppo in sede processuale, con introduzione di conoscenze scientifiche e verifiche di tipo tecnico.

Si può assumere a paradigma l'ultima versione, emendata in Senato, del nuovo art. 452-bis cp (*inquinamento ambientale*) che sanziona la compromissione o il deterioramento "significativi e misurabili" delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo o di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Orbene, se in sede cautelare (di sequestro) la valutazione dell'ipotesi di reato potrà essere sintetica e presuntiva, anche per quanto riguarda la "misurabilità", in sede processuale l'accusa dovrà invece dare dimostrazione di una variazione deteriore dello stato preesistente espressa secondo quantità numeriche (e, prima ancora, formulare un'imputazione che ne dia conto), mediante le conoscenze scientifiche e le verifiche di tipo tecnico cui si faceva cenno.

Una complessità (*tabella 3*) che richiede tempi adeguati.

Nel ddl 1345 è previsto un intervento derogatorio nell'ambito dell'art. 157 cp, con raddoppio dei termini di prescrizione per i delitti contro l'ambiente che verranno introdotti.

Nello stesso ddl si prevede la sospensione del corso della prescrizione durante lo svolgimento delle attività ripristinatorie di cui all'art. 452-octies cp.

Il problema rimane per le fattispecie contravvenzionali del Dlgs 152/2006.

Le ipotesi di intervento ulteriore potrebbero orientarsi in due direzioni.

La prima, considerata la formulazione molto mirata e tecnica del ddl 2150 – in discussione alla Camera – in materia di prescrizione dei reati, potrebbe consistere nell'aggiungere all'art 159 cp (art. 3 ddl 2150), quale espressa causa di sospensione della prescrizione, l'espletamento di incidente probatorio; la seconda nella previsione che il corso della prescrizione rimanga sospeso anche durante il tempo per l'adempimento delle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza ai sensi dell'art. 318-sexies Dlgs 152/2006 (previsto dal ddl 1345 nella nuova Parte sesta-bis; se introdotta quale causa di sospensione nel ddl 2150 evidentemente dovrebbe essere estesa all'analogo caso in materia di lavoro, di cui al Dlgs 758/1994).

La tecnicità del procedimento penale in materia di reati contro l'ambiente, in un nuovo e completo sistema, che

comprenderà auspicabilmente *incentivi ad attività ripristinatorie* (artt. 425-decies e 452-duodecies cp nell'attuale formulazione del ddl) e un procedimento di utile imposizione di prescrizioni per "far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose" (nuova Parte sesta-bis del Dlgs

152/2006 nell'attuale formulazione del ddl), grazie al contributo delle Agenzie ambientali si potrà rivelare una risorsa e non un limite.

Giuseppe Battarino

Magistrato

TAB. 1
REATI AMBIENTALI,
DDL 1345

Il nuovo sistema,
il caso dei rifiuti.

Illeciti amministrativi abbandono di rifiuti, violazione di obblighi di comunicazione e registrazione
Reati contravvenzionali gestione di rifiuti non autorizzata, art. 256; omessa bonifica dei siti, art. 257; traffico illecito di rifiuti, art. 259 D.Lgs. 152/2006
Impedimento del controllo ambientale art. 452-sexies c.pen. - nuovo
Combustione illecita di rifiuti art. 256-bis D.Lgs. 152/2006
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e materiale e radiazioni ionizzanti art. 452-quinquies - nuovo
Attività organizzate per il traffico illecito o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti art. 260 D.Lgs. 152/2006
Pericolo di inquinamento ambientale colposo art. 452-quinquies c.pen. - nuovo
Inquinamento ambientale colposo art. 452-quinquies c.pen. - nuovo
Inquinamento ambientale doloso art. 452-bis c.pen. - nuovo
Morte o lesioni come conseguenza di inquinamento ambientale art. 452-ter c.pen. - nuovo
Pericolo di disastro ambientale colposo art. 452-quinquies c.pen. - nuovo
Disastro ambientale colposo art. 452-quinquies c.pen. - nuovo
Disastro ambientale doloso art. 452-ter c.pen. - nuovo

TAB 2
REATI AMBIENTALI,
DDL 1345

Le fattispecie.

L'evento accertato può definirsi:

- compromissione o deterioramento significativi delle acque misurati mediante...
- compromissione o deterioramento significativi dell'aria misurata mediante...
- compromissione o deterioramento di porzione significativa del suolo misurata mediante...
- compromissione o deterioramento di porzione significativa del sottosuolo misurata mediante...
- compromissione o deterioramento significativi di un ecosistema misurata mediante...
- compromissione o deterioramento significativi della biodiversità misurata mediante...
- compromissione o deterioramento significativi della flora misurata mediante...
- compromissione o deterioramento significativi della fauna misurata mediante...
- lesioni gravi di una o più persone derivanti da uno degli eventi che precedono
- lesioni gravissime di una o più persone derivanti da uno degli eventi che precedono
- morte di una o più persone derivanti da uno degli eventi che precedono
- alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema
- alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulta particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali
- offesa alla pubblica incolumità rilevante per l'estensione della compromissione
- offesa alla pubblica incolumità rilevante per i suoi effetti lesivi
- offesa alla pubblica incolumità rilevante per il numero delle persone offese o esposte a pericolo
- pericolo del verificarsi di uno degli eventi che precedono

TAB. 3
REATI AMBIENTALI,
DDL 1345

I temi di accertamento.

Sono individuabili – e in caso positivo quali sono – le **azioni** o **omissioni** che si sono poste come condizione necessaria del sopravvenire dell'evento

La **spiegazione causale** dell'evento deriva: dall'esperienza tratta da attendibili risultati di generalizzazione del senso comune; dall'applicazione di una legge scientifica esplicativa dei fenomeni succedutisi

Quali sono i **criteri di misura** della compromissione/deterioramento/alterazione dell'ambiente

Considerata la situazione attuale, quali sono le **attività** da porre in essere per:

- eliminare la compromissione o il deterioramento dell'ambiente
- eliminare l'alterazione dell'ambiente
- contenere gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, dal breve al lungo termine, di compromissione/deterioramento/alterazione dell'ambiente